



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI NAPOLI

VII SEZIONE CIVILE

Nel procedimento unitario R.G. 424 / 2023

Avente ad oggetto: ricorso concordato minore

Il Giudice

ai sensi dell'art. 80 c.c.i.i. pronuncia la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento unitario in cui è stata proposta domanda di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. c.c.i.i. da parte di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] e residente nel Regno Unito;

esaminato il ricorso introduttivo e i successivi atti della ricorrente che hanno definito la proposta rivolta al ceto creditorio;

analizzata la relazione particolareggiata redatta, ai sensi dell'art. 76 c.c.i.i., dall'Organismo di composizione della crisi e le successive integrazioni;

considerato che il procedimento unitario, in ragione del disposto di cui all'art. 76 VI co. c.c.i.i., si svolge integralmente dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica;

considerato che il piano si articola per la durata di cinque anni (60 rate mensili) e prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (nel rispetto dell'art. 81 IV c.c.i.i., come chiarito dall'O.c.c. nella relazione depositata il 24 ottobre 2023, p. 2);

rilevato che nella proposta è previsto un complessivo apporto di liquidità, che compone l'attivo concordatario, di 36.000,00 euro, di cui il 50% derivante da risorse proprie della debitrice (18.000,00 euro mediante rate di 300,00 euro al mese) e l'ulteriore 50% proveniente da un soggetto esterno (la madre della debitrice, cfr. l'impegno di pagamento contenuto nel doc. 40) sempre mediante rate di 300,00 euro al mese per cinque annualità (per ulteriori complessivi 18.000,00 euro al mese);

ritenuto che pur non essendo funzionale alla prosecuzione dell'attività professionale di avvocato ormai conclusa, la proposta può ritenersi comunque rispettosa del precetto di cui all'art. 74 c.c.i.i., in quanto prevede appunto un non irrilevante apporto di cd. "finanza esterna";

considerato che il piano è formulato in modo da prevedere, con parte delle risorse proprie della debitrice, il pagamento dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare nella misura corrispondente a quanto da essi ricavabile mediante la cd. alternativa liquidatoria del patrimonio della debitrice (euro 8.138,08 che vengono suddivisi in pari misura fra due creditori titolari di diritti di pari grado, 4.069,04 euro a testa, per la cassa forense e l'Agenzia delle entrate riscossione in riferimento a crediti per contributi previdenziali Inps non versati);

rilevato che il piano prevede altresì il pagamento nella stessa misura dei creditori originariamente chirografari e della parte non soddisfatta dei creditori privilegiati degradati a chirografo, tutti quindi soddisfatti – in parte con liquidità della debitrice, per la restante parte con la citata finanza esterna – per il 12,92% dei rispettivi crediti;

rilevato che in allegato al ricorso vi è anche la sottoscrizione di una promessa di pagamento (doc. 40) da parte del terzo che fornisce la finanza esterna;

considerato che il gestore della crisi ha attestato la veridicità dei fatti esposti e ritiene sostenibile e fattibile il piano concordatario, più favorevole per soddisfare le pretese dei creditori in termini di realizzo;

considerato che con decreto del 3-4 gennaio 2024 è stata (nuovamente) aperta la procedura di concordato minore (dopo la pervenuta precisazione di alcuni crediti), con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni per fare pervenire all'O.c.c. la dichiarazione di adesione o di mancata adesione al concordato e le eventuali contestazioni;

esaminata la relazione quindi depositata il 28-29 febbraio 2024 dall'O.c.c. riepilogativa dell'esito del voto;

considerato che il gestore della crisi attesta, e documenta, di avere comunicato a tutti i creditori la proposta ed il piano e di averli informati del fatto che in mancanza di dichiarazione nel termine assegnato si sarebbe inteso che avessero prestato il consenso alla proposta loro trasmessa (art. 79 co. III c.c.i.i.);

esaminata la suddivisione dei creditori per classi, di cui due non votanti (pre-deducibili e privilegiati integralmente soddisfatti nei limiti dell'alternativa liquidatoria) e due invece chiamate ad esprimere il proprio voto (privilegiati degradati al chirografo e chirografari originari);

rilevato che, come attestato dall'O.c.c., l'Agenzia delle Entrate, la Regione Campania e le società Clara sec. s.r.l. e Fastweb s.p.a. non hanno espresso il proprio voto, di modo che debba intendersi che abbiano prestato il consenso alla soluzione concordataria;

considerato che l'esplicito dissenso alla proposta concordataria è stato invece espresso esclusivamente dall'Inps, dalla Cassa forense e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, quest'ultima per ciò che concerne soltanto gli aggi e le spese di riscossione di propria competenza;

rilevato, pertanto, come anche dichiarato dal gestore della crisi, che la proposta concordataria ha trovato il favore di entrambe la classi votanti, sebbene mediante il meccanismo normativo del cd. silenzio-assenso;

considerato, infatti, nella classe dei creditori privilegiati degradati al chirografo vi è — oltre alla maggioranza cd. "per teste" — un voto positivo nella misura del 55,97% (relazione sul voto dell'O.c.c., p. 6) e che nella classe dei creditori originariamente chirografari non vi sono voti dissenzienti;

reputato, pertanto, che neppure è necessario effettuare alcuna riflessione in ordine all'applicazione al caso concreto dell'istituto del cd. *cram down* fiscale o previdenziale;

ritenuto, quindi, che la proposta concordataria sia stata accettata dal ceto creditorio nelle modalità previste dall'art. 79 c.c.i.i. e che pertanto meriti di essere omologata, non rinvenendosi ragioni di fatto o di diritto a ciò ostative;

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli — VII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Omologa il concordato minore proposto di [REDACTED] nata a [REDACTED] e residente nel Regno Unito;
- 2) Dispone la pubblicazione di questa sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*, nonché la sua comunicazione, a cura dell'O.c.c., all'intero ceto creditorio;
- 3) Dispone che l'Organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà, segnali al Giudice ogni fatto rilevante alla revoca dell'omologazione e, in ogni caso, depositi una relazione semestrale illustrativa dello stato dell'esecuzione, prima della relazione finale di cui all'art. 81 IV c.c.i.i.;
- 4) Dichiara chiusa la procedura, ai sensi dell'art. 80 III co. c.c.i.i.

Napoli, 1° marzo 2024

Il Giudice — dott. Edmondo Cacace

*U72 autografo e firma  
Neyey, 5/3/2024*  
*de*  
**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
Dot. ssa Elisabetta Garzo